

Corsi di laurea magistrale in:

- Economia, finanza e impresa
- Gestione strategica e marketing digitale

Crisi, risanamento e reporting

Piano attestato di risanamento

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2023-2024

Il Piano attestato di risanamento

Il Piano attestato di risanamento: natura giuridica

L'imprenditore in crisi o insolvente può predisporre un **piano rivolto ai creditori**, che appaia idoneo:


- a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

Il **piano** consiste in un **documento unilaterale** di programmazione aziendale **al quale sono connessi degli accordi**, delle intese e degli atti (unilaterali) che sono esecutivi delle sue previsioni. E' uno **strumento stragiudiziale e negoziale (non concorsuale)** inserito nel novero delle soluzioni negoziali della crisi.

Il piano mira alla **soluzione della crisi per via squisitamente privatistica non essendo previsto alcun intervento dell'Autorità Giudiziaria.**

Il piano attestato di risanamento **non costituisce una procedura concorsuale:**

- **non si è in presenza di un concorso collettivo** perché non è richiesta una partecipazione necessaria dei creditori;
- **manca qualsiasi intervento giudiziale**
- **i creditori sono chiamati a dare il consenso al Piano ma non ad approvarlo né tantomeno a sottoscriverlo**



Il Piano attestato di risanamento nella L.F. e nel CCI

Nella Legge Fallimentare non esisteva una norma specifica dedicata all'istituto del piano attestato di risanamento la cui disciplina era richiamata all'interno della previsione sulla revocatoria fallimentare (**art 67 co. 3 lett. d) LF**) ed in particolare, all'interno delle ipotesi di esenzione dalla stessa.

«Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore (...) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano».

Nel CCI è dedicata una norma specifica al piano attestato (**art. 56**):

*«L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un **piano, rivolto ai creditori**, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. (...). Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (...).»*

Il Piano attestato di risanamento: presupposti

Presupposto soggettivo



Imprenditore *tout court*, non necessariamente commerciale (es. imprenditore agricolo, imprenditore minore, *start-up*)

In vigore della Legge Fallimentare si riteneva che potessero fare ricorso al piano attestato solo gli imprenditori assoggettabili al fallimento essendo inserita la norma nella disciplina della revocatoria fallimentare.

Il CCI estende l'operatività dell'esenzione anche alla revocatoria ordinaria (art 166 CCI)

Presupposto oggettivo



stato di crisi o di insolvenza

Considerata la finalità dell'istituto volto al conseguire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'impresa, il Piano attestato di risanamento sarà utilizzato generalmente nelle ipotesi di **crisi o insolvenza «reversibile»**, quando non si siano ancora verificati inadempimenti reiterati e significativi. Appare attuabile in **contesti di crisi aziendali di natura principalmente finanziaria** che siano considerate superabili nel presupposto di una perdurante fiducia nelle prospettive reddituali dell'impresa.

Il Piano attestato di risanamento: caratteristiche e contenuti

Il piano attestato di risanamento è un **documento unitario** costituito da:

1. Piano Industriale / ***Action Plan***
2. ***Business Plan*** (in genere della durata di **3/5** anni con pagamenti anche successivi)

Pur essendo un atto unilaterale, nella pratica il piano, per avere possibilità di successo, deve *fondarsi* sul consenso dei creditori. I creditori che rimangono estranei al piano devono essere soddisfatti integralmente.

Il fine principale è quello di **far convergere il consenso dei destinatari del piano** verso il risanamento affinché aderiscano al progetto, contribuendo con risorse operative o finanziarie o con l'adesione ai sacrifici richiesti.

Il **piano** redatto in forma scritta deve essere: **tempestivo / sistematico / coerente / attendibile**

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Il Piano attestato di risanamento: caratteristiche e contenuti

Il Piano deve avere data certa e deve indicare:

- La situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- Le principali cause della crisi;
- Le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (*milestones*);
- I creditori l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- Gli apporti di nuova finanza;
- I tempi delle azioni da compiersi, che consentano di verificarne la realizzazione, nonché **gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto** (novità introdotta dal CCII);
- Il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Il piano, l'attestazione e gli accordi esecutivi, **possono essere pubblicati nel registro delle imprese** (per sfruttare benefici fiscali sulle sopravvenienze attive e pubblicità legale degli atti).

Il Piano attestato di risanamento: contenuti

Contenuto del Piano:

- Analisi preliminare dei dati di partenza
- Individuazione specifica e dettagliata delle concrete strategie per pervenire al risanamento dell'impresa

Analisi marcatamente prospettica che deve tenere conto di eventuali variabili e contemplare la possibilità di scenari alternativi da cui far dipendere le ulteriori scelte strategiche.

E' fondamentale l'indicazione dei tempi di adempimento del piano.

La nuova finanza non è prededucibile non essendo una procedura concorsuale.

Ammissibilità del piano soltanto in una prospettiva di continuità aziendale:

Il «risanamento» dell'impresa ed il «riequilibrio» economico-finanziario presuppongono necessariamente la prosecuzione dell'attività di impresa.

Relazione accompagnatoria al CCI: *«Il piano mira al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale»*

Attestazione del piano

Perno del piano attestati di risanamento è il **professionista attestatore** e la relativa attestazione.

«Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano» – art 56 comma 3 CCI (nel testo dell'art 67 Legge Fallimentare non è inserita la parola «economica»).

La nozione di «professionista indipendente» è contenuta nell'art. 2, comma 11, lettera o) CCI

Nomina del professionista da parte del debitore

Necessità del carattere di **indipendenza sia dall'imprenditore debitore sia dai creditori** che hanno interesse all'operazione di risanamento, conferendo rilevanza anche ai rapporti di natura personale del professionista e non solo ai vincoli lavorativi e professionali.

Il professionista deve essere iscritto nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (art. 356 CCI) istituito presso il Ministero della Giustizia nonché nel registro dei revisori contabili

Attestazione del piano

Lo **scopo** principale dell'attestazione è di **tutelare i terzi** creditori che non partecipano all'accordo che vedono depauperato il patrimonio del debitore -per effetto degli atti posti in essere in esecuzione del piano- e non potranno esperire azione revocatoria per reintegrare la garanzia patrimoniale.

Il professionista nominato dal debitore deve redigere una relazione che attesti che il piano è idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico – finanziaria.

Il termine «attestare» non significa garantire la veridicità dei risultati futuri indicati dagli amministratori in quanto una proiezione dei ricavi futuri di una società può risultare più o meno corretta a seconda del verificarsi di eventi estranei all'attività sociale o imprevedibili.

In data 16 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il documento recante «*Principi di attestazione dei piani di risanamento*» (aggiornamento di quelli approvati nel 2014) al fine di fornire un adeguato apparato di regole e un supporto all'attività del professionista chiamato a rilasciare l'attestazione. A tale documento hanno fatto seguito i ***Principi di redazione dei piani di risanamento*** presentati dal CNDCEC nel 2017 ed **aggiornati il 26.05.2022.**

Attestazione del piano

L'attestatore deve:

- Certificare la **veridicità** dei dati aziendali (i Principi di attestazione definiscono i limiti di tale attività)
- Effettuare una **diagnosi** dello stato di crisi, indicando le metodologie utilizzate e le attività svolte
- Verificare la **fattibilità** del piano a ripristinare gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali aziendali (valutazione della strategia di risanamento e analisi del programma di intervento –*action plan*- attraverso analisi di sensitività e stress test. Evidenze in termini di coerenza interna ed esterna). Deve spiegare le ragioni in base alle quali ritiene che l'operazione abbia concrete prospettive di successo.
- Redigere la relazione di attestazione contenente una parte introduttiva, un'analisi del piano e un giudizio finale di fattibilità (che si sostanzia in una «**valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi** riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento di rilascio dell'attestazione»)»)

Attestazione del piano

Mancando completamente una fase giudiziale nella disciplina del piano attestato di risanamento, il compito del professionista attestatore è ancora più qualificato dovendo esprimersi direttamente sulla fattibilità del piano affermando la idoneità dello stesso – seppur in ottica di un giudizio probabilistico – a pervenire alla risoluzione e superamento dei fattori patologici all'origine della crisi.

Il CCI introduce una novità importante:

Necessità di indicare gli *«strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto»*.

Il giudizio prognostico dell'attestatore dovrà estendersi non solo alla valutazione del rischio di scostamento tra il piano proposto e gli obiettivi prefissati ma anche alla validità o meno delle soluzioni alternative indicate dall'imprenditore ed alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi modulati (o ridefiniti).

Nuovo scenario prognostico che amplia i margini di discrezionalità dell'attestatore.

Publicazione del piano nel R.I.

Il CCI prevede la possibilità di pubblicare *«il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori»* nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Non è un obbligo ma una facoltà (tutela delle esigenze di riservatezza dell'imprenditore).

La pubblicazione consente di usufruire di agevolazioni fiscali.

L'art. 88, comma 4-ter del T.U.I.R. prevede l'esenzione da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti a seguito dell'esecuzione di un piano di risanamento pubblicato presso il registro delle imprese

Esecuzione del piano

Vi è distinzione tra piano ed atti esecutivi.

Il Piano è **atto unilaterale** di natura programmatica e propositiva, con cui l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza delinea le misure che intende adottare per superare le difficoltà in essere.

Nel Piano vengono «presentate» ai creditori delle proposte che possono tradursi in una **pluralità di accordi con gli stessi creditori** funzionali alla ristrutturazione dei debiti.

Gli atti esecutivi possono consistere anche in atti unilaterali (es. cessione di assets, riduzione posti di lavoro, riorganizzazioni aziendali)

Struttura bifasica del piano attestato di risanamento:

- prima fase : piano
- seconda fase: atti esecutivi (accordi con i creditori o atti unilaterali)

Gli accordi non dovranno riguardare tutti i creditori o una percentuale minima degli stessi

Esecuzione del piano

Ottenuta l'attestazione del professionista, l'impresa ha il compito di eseguire il piano.

- Non ci sono controlli da parte dell'Autorità giudiziaria o di organi nominati dalla stessa
- L'impresa, anche con il coinvolgimento di alcuni creditori, monitora l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi previsti
- Possono verificarsi difficoltà di esecuzione del piano o scostamenti con le previsioni (correttivi)
- Per individuare scostamenti significativi nell'accordo fra debitore e creditori possono individuarsi **soglie patrimoniali, economiche e finanziarie** il cui superamento può comportare la risoluzione di diritto dell'accordo (clausole c.d. **covenants**).

Effetti protettivi

- Esenzione da revocatoria anche ordinaria
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCI)
- Effetti protettivi solo a seguito della liquidazione giudiziale dell'impresa
- L'esenzione da revocatoria non opera in caso di dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell'atto/pagamento/costituzione della garanzia.

Ai fini dell'operatività dell'esenzione dalla revocatoria, Cassazione n. 3018/2020 mette in luce che: *"il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine"*.

Vantaggi e svantaggi

VANTAGGI

- Esenzione da revocatoria fallimentare e ordinaria
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice
- Assenza di particolari formalità e procedure
- Riservatezza: assenza di pubblicizzazione nel registro imprese salva diversa scelta del debitore
- Detassazione sopravvenienze attive da riduzione debiti per la parte eccedente le perdite fiscali pregresse di periodo (se pubblicato nel RI)

SVANTAGGI

- Assenza moratoria e preeducibilità nuova finanza
- Assenza della possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio
- Sindacabilità del piano *ex post* in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale